



Ministero dell' Economia e delle Finanze

*IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI*

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

VISTI gli articoli 23, 24, 25, 56 e 58 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la direttiva 26 marzo 1999 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato i datori di lavoro del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTA la direttiva 6 agosto 2001 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato un unico datore di lavoro per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e per gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 121, del 2001, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTA la direttiva 6 agosto 2002 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato nel Direttore dell'Ufficio Amministrazione delle Risorse, l'unico datore di lavoro per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e per gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 121, del 2001, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTA la direttiva del Ministro pro-tempore della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, concernente le misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nel seguito indicato come *Decreto Legislativo*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive al precitato Decreto Legislativo n. 81/2008;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 ter e 23 quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67";

VISTI i Decreti Ministeriali annuali con i quali, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi viene affidata, in via continuativa, la gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevede Uffici ubicati nel Palazzo demaniale di via XX Settembre, 97 ed in altri immobili con sede in Roma, nonché Uffici territoriali dislocati sul territorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015 recante l'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici centrali e per quelli periferici;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla emanazione di istruzioni di dettaglio per l'attuazione del modello di gestione della sicurezza per gli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione delle nuove disposizioni di organizzazione contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 67 e nel citato Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, che hanno ridefinito alcune competenze che hanno impatti sul modello di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

emana la seguente

DIRETTIVA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

(valide per tutte le sedi con esclusione di Via XX Settembre, 97 e Via dei Normanni, 5 / Via Labicana, 123)

[Cfr. ALLEGATO 1]

ART. 1 - "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

Conformemente a quanto previsto dall'art.1 punto 2) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come "**dirigenti per la sicurezza**" i Dirigenti generali a capo di struttura organizzativa.

ART. 2 - OBBLIGHI DEI "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

I "**dirigenti per la sicurezza**", con riferimento alle strutture da questi organizzate e dirette, sono incaricati di ottemperare agli obblighi previsti dall'art.18 lettere **c), d), e), f), h), i), m), n), o), p), r), s), v), z)** e **bb)** del *Decreto Legislativo*; pertanto, gli stessi devono:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

- h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
- s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- v) *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

I "**dirigenti per la sicurezza**" per l'esercizio delle funzioni sopradistinte possono avvalersi della delega di funzioni ai sensi dell'art.16 del *Decreto Legislativo*.

Tutti i rimanenti obblighi, previsti dall'art.18 del *Decreto Legislativo* alle lettere **a), b), g), g-bis), l), q), t) e aa)**, rimangono a carico del **datore di lavoro**.

Per quanto concerne l'obbligo di cui all'art.18 lettera **b)**: "*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*", la designazione del **datore di lavoro** avverrà sulla base dei nominativi indicati dal "**dirigente per la sicurezza**" responsabile della struttura presso la quale i lavoratori prestano servizio.

ART. 3 - "PREPOSTI"

Conformemente a quanto previsto dall'art.1 punto 3) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come "**preposti**" i Dirigenti non generali a capo di un ufficio e i funzionari responsabili di sedi distaccate in assenza di dirigente non generale in loco.

L'individuazione e la nomina dei "**preposti**", nel caso di sedi distaccate, è a carico del "**dirigente per la sicurezza**" dal quale dipende funzionalmente la sede.

ART.4 - OBBLIGHI DEI "PREPOSTI"

I "**preposti**", sono incaricati di ottemperare a quanto previsto dall'art.19 del *Decreto Legislativo*; pertanto, gli stessi devono:

- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

ART.5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, come previsto dall'art.17 del *Decreto Legislativo*, è obbligo non delegabile del **datore di lavoro** e viene svolta in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e il **Medico competente**; la valutazione porta alla elaborazione del **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** redatto ai sensi dell'art. 28 del *Decreto Legislativo*.

Il **DVR**, come previsto dall'art.28, comma 2 lettera c) del *Decreto Legislativo*, deve contenere una specifica sezione relativa al programma degli interventi ritenuti necessari per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

ART.6 - INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le segnalazioni relative alla necessità di interventi manutentivi di qualunque natura sono inoltrate tempestivamente, a cura del "**dirigente per la sicurezza**" o della persona da questi delegata per la funzione, al competente Ufficio V - DRIALAG del Dipartimento dell'Amministrazione generale.

Nel caso di Uffici aventi sede in immobili per i quali gli interventi strutturali e di manutenzione risultano a carico di altre amministrazioni trova applicazione l'art.18, comma 3 del *Decreto Legislativo*; pertanto, il "**dirigente per la sicurezza**" è tenuto a richiedere la realizzazione degli interventi all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Capo II
DISPOSIZIONI VALIDE PER LA SEDE DI VIA XX SETTEMBRE, 97

[Cfr. ALLEGATO 2]

ART. 7 - "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

Conformemente a quanto previsto dall'art.1 punto 2) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come "**dirigenti per la sicurezza**" i Dirigenti generali a capo di struttura organizzativa.

E' individuato come "**dirigente per la sicurezza**" con **funzione di coordinamento** per il Palazzo delle Finanze il Direttore generale della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

I "**dirigenti per la sicurezza**", con riferimento alle strutture da questi organizzate e dirette, sono incaricati di ottemperare agli obblighi previsti dall'art.18 lettere **c), d), e), f), n), z)** e **bb)** del *Decreto Legislativo*:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

Il "**dirigente per la sicurezza**" con **funzione di coordinamento** è incaricato di ottemperare, con riferimento all'intera sede di Via XX Settembre, 97, agli obblighi previsti dall'art.18 del *Decreto Legislativo* di cui alle lettere **h), i), m), o) e p)**:

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*

- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

I "**dirigenti per la sicurezza**" e il "**dirigente per la sicurezza**" con funzione di coordinamento possono avvalersi della delega di funzioni ai sensi dell'art.16 del *Decreto Legislativo*.

Tutti i rimanenti obblighi, previsti dall'art.18 del *Decreto Legislativo* alle lettere a), b), g), g-bis), l), q), r), s), t), v) e aa), rimangono a carico del **datore di lavoro**.

Per quanto concerne l'obbligo di cui all'art.18 lettera b): "*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*", la designazione del **datore di lavoro** avverrà sulla base dei nominativi indicati dal "**dirigente per la sicurezza**" responsabile della struttura presso la quale i lavoratori prestano servizio.

ART. 9 - "PREPOSTI"

Conformemente a quanto previsto dall'art.1 punto 3) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come "**preposti**" i Dirigenti non generali a capo di un ufficio.

ART.10 - OBBLIGHI DEI "PREPOSTI"

I "**preposti**", sono incaricati di ottemperare a quanto previsto dall'art.19 del *Decreto Legislativo*; pertanto, gli stessi devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

ART.11 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, come previsto dall'art.17 del *Decreto Legislativo*, è obbligo non delegabile del **datore di lavoro** e viene svolta in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e il **Medico competente**; la valutazione porta alla elaborazione del **Documento di valutazione dei rischi (DVR)** redatto ai sensi dell'art. 28 del *Decreto Legislativo*.

Il **DVR**, come previsto dall'art.28, comma 2 lettera c) del *Decreto Legislativo*, deve contenere una specifica sezione relativa al programma degli interventi ritenuti necessari per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

ART.12 - INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le segnalazioni relative alla necessità di interventi manutentivi di qualunque natura saranno inoltrate all' "**Area monitoraggio servizi**", costituita presso l'Ufficio X - DRIALAG del Dipartimento dell'Amministrazione generale.

ART.13 - LOCALI OCCUPATI DA TERZI

I locali utilizzati ad uso esclusivo da terzi (Guardia di Finanza, Poste Italiane S.p.a., IPZS - Museo della zecca, ecc.) sono esclusi dalla competenza del **datore di lavoro** che emana la presente direttiva. I responsabili di tali strutture sono tenuti a richiedere al competente Ufficio VI - DRIALAG gli interventi strutturali e di manutenzione che risultano necessari ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza dei locali.

Il **datore di lavoro** provvede a promuovere il coordinamento per le procedure di emergenza mediante opportune comunicazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI VALIDE PER LA SEDE DI VIA DEI NORMANNI, 5 / VIA LABICANA, 123

[Cfr. ALLEGATO 3]

ART.14 - "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

Conformemente a quanto previsto dall'art.1 punto 2) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come "**dirigenti per la sicurezza**" i Dirigenti generali a capo di struttura organizzativa, il Direttore della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e il Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

E' individuato come "**dirigente per la sicurezza**" con **funzione di coordinamento** per l'intera sede il Dirigente generale designato dal Direttore generale delle finanze.

ART.15 - OBBLIGHI DEI "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

I "**dirigenti per la sicurezza**", con riferimento alle strutture da questi organizzate e dirette, sono incaricati di ottemperare agli obblighi previsti dall'art.18 lettere **c), d), e), f), n), z)** e **bb)** del *Decreto Legislativo*; i "**dirigenti per la sicurezza**" delle CC.TT. dovranno ottemperare, inoltre, agli obblighi previsti dalle lettere **r), s)** e **v)**:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;⁽²⁾*
- s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;⁽²⁾*
- v) *convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;⁽²⁾*
- z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
- bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*

Il "dirigente per la sicurezza" con funzione di coordinamento è incaricato di ottemperare, con riferimento all'intera sede di Via dei Normanni, 5 / Via Labicana, 123, agli obblighi previsti dall'art.18 del Decreto Legislativo di cui alle lettere **h), i), m), o) e p)**; inoltre, per le sole strutture del Dipartimento delle finanze, anche agli obblighi previsti dalle lettere **r), s) e v)**:

- h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,*

⁽²⁾ obbligo operante per i soli "dirigenti per la sicurezza" delle CC.TT.

consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

- r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
- s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- v) *convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*

I **"dirigenti per la sicurezza"** e il **"dirigente per la sicurezza" con funzione di coordinamento** possono avvalersi della delega di funzioni ai sensi dell'art.16 del *Decreto Legislativo*.

Tutti i rimanenti obblighi, previsti dall'art.18 del *Decreto Legislativo* alle lettere **a), b), g), g-bis), l), q), t) e aa)**, rimangono a carico del **datore di lavoro**.

ART. 16 - "PREPOSTI"

Conformemente a quanto previsto dall'art.1 punto 3) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come **"preposti"** i Dirigenti non generali a capo di un ufficio.

ART.17 - OBBLIGHI DEI "PREPOSTI"

I **"preposti"**, sono incaricati di ottemperare a quanto previsto dall'art.19 del *Decreto Legislativo*; pertanto, gli stessi devono:

- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

ART.18 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, come previsto dall'art.17 del *Decreto Legislativo*, è obbligo non delegabile del **datore di lavoro** e viene svolta in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e il **Medico competente**; la valutazione porta alla elaborazione del **Documento di valutazione dei rischi (DVR)**, unico per l'intero edificio, redatto ai sensi dell'art. 28 del *Decreto Legislativo*.


Il **DVR**, come previsto dall'art.28, comma 2 lettera c) del *Decreto Legislativo*, deve contenere una specifica sezione relativa al programma degli interventi ritenuti necessari per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

ART.19 - INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le segnalazioni relative alla necessità di interventi manutentivi di qualunque natura saranno inoltrate tempestivamente alla "**unità tecnica**", costituita presso la sede, a cura dei "**dirigenti per la sicurezza**", ciascuno per la struttura di propria competenza; il "**dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento**" si occuperà delle segnalazioni relative alle aree di pertinenza del Dipartimento delle finanze e alle aree comuni dell'immobile.

Successivamente l'**unità tecnica**, esaminate le segnalazioni ricevute, inoltrerà le richieste per gli interventi manutentivi al competente Ufficio V - DRIALAG del Dipartimento dell'Amministrazione generale.

Il Capo Dipartimento
(Luigi Ferrara)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Ferrara', written in a cursive style.